



I.C.I. anno 2008

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, **l'abitazione principale e le pertinenze** (anche se non appartengono allo stesso fabbricato e se iscritte distintamente in catasto e classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 - C6 - C7), **sono escluse dall'imposta.**

L'esclusione si estende di diritto anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento Comunale e la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2007, "assimila" alle abitazioni principali, e cioè:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si è verificata la condizione, da certificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentarsi entro il termine del pagamento a saldo e che si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistono le condizioni.

L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di categoria catastale **A/1, A/8 e A/9**, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota del **5 per mille** con detrazione di Euro 103,29 elevata a 154,94 nei seguenti casi:

- a) **titolare portatore di handicap** riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a **€ 35.768,00*** annue lorde;
- b) **nucleo familiare** il cui **reddito**, non superi l'importo annuo di **€ 7.749,00* netti**, oltre al reddito dell'abitazione principale;
- c) **nucleo familiare** con **reddito** complessivo non superiore a **€ 35.768,00* annui lordi**, con almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66% convivente.

(* redditi percepiti nell'anno 2007)

Gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi la *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* entro il termine del pagamento a saldo. Il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione comprovante il diritto alla maggior detrazione.

ALIQUOTE.

- **5 per mille:** abitazioni principali e pertinenze di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **7 per mille:** altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili.

Si riconferma la rivalutazione del 5% delle rendite catastali come previsto dall'art. 3 comma 48 L. 662/96

MODALITA' DI PAGAMENTO E VERSAMENTO

I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:

- prima rata in acconto: 50% dell'imposta dovuta entro il 16 giugno 2008
- seconda rata a saldo: il rimanente 50% dall'1 al 16 dicembre 2008.

Si può comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

L'imposta non è dovuta per importi inferiore a € **10,33** (art. 10 Regolamento. Comunale).

Il versamento va effettuato utilizzando l'apposito bollettino **sul nuovo conto corrente postale n. 88781166 intestato a:**

EQUITALIA NOMOS SPA - SAN PIETRO IN CARIANO - VR - ICI

In alternativa al bollettino di c/c/p , è possibile versare l'imposta dovuta con il modello F24 presso gli sportelli bancari o postali. (codice comune I109).

DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione ICI è stata **soppressa** per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il "modello unico informatico". Si tratta ad esempio di atti di compravendita, variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali, per i quali le informazioni vengono reperiti direttamente dal Comune tramite la consultazione della banca dati catastale.

Nei casi in cui vi è obbligo di presentazione, la dichiarazione ICI per le variazioni intervenute nell'anno 2007 va presentata **su appositi modelli ministeriali** entro il termine della presentazione della denuncia dei redditi.